

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/05/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39349-il-monopolio-siae-sui-diritti-d'autore-dopo-il-d-lgs-35-del-2017>

Autore: Pier Paolo Muià

Il monopolio SIAE sui diritti d'autore dopo il D. Lgs. 35 del 2017

IL MONOPOLIO SIAE SUI DIRITTI D'AUTORE DOPO IL D. LGS. 35/2017.

Avv. PIER PAOLO MUIÀ – AVVOCATO DEL FORO DI FIRENZE

Sommario: 1. Introduzione – 2. La novella del 2017 – 3. I requisiti che devono possedere le società di intermediazione – 4. Obblighi di trasparenza e informazione – 5. Diritti e doveri dei titolari dei diritti – 6. Conclusioni.

1. Introduzione.

L'11 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35 recante *“l'Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”*.

L'ente pubblico economico a base associativa che, in Italia, si occupa della gestione collettiva dei diritti d'autore è la SIAE. L'art. 180 della Legge sul Diritto d'Autore (l.d.a.), infatti, riserva in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione nel settore della proprietà intellettuale. In particolare, detta norma stabilisce che *«l'attività di intermediario comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori»*.

La disciplina poc'anzi esposta ha fatto sì che, fino ad oggi, in Italia la SIAE abbia operato in regime di monopolio assoluto nel settore della intermediazione.

L'orientamento dominante della giurisprudenza nazionale ha sempre ritenuto che la SIAE agisca in regime di monopolio e sia obbligata a negoziare con qualsiasi utilizzatore, osservando la parità di trattamento in relazione a situazioni oggettivamente identiche (in questo senso si è espresso Trib. Roma, 21.3.1991, in Foro Italiano, 1991, I, c. 2893).

D'altra parte questo regime monopolistico è sempre stato ritenuto legittimo e conforme alla Costituzione. Infatti, più di una volta la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 180 l.d.a., ha sempre ritenuto inammissibili le questioni sollevate (in questo senso Corte cost., 15.5.1990, n. 241, in Giurisprudenza Costituzionale, 1990, 1467).

2. La novella del 2017.

Il decreto legislativo 35/2017 – come detto – recepisce, dopo quasi tre anni, nel nostro ordinamento nazionale la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Il decreto - composto da ben 51 articoli - stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore - quindi anche la Siae - per l'uso online di opere musicali nel mercato interno. La direttiva comunitaria ambisce ad armonizzare il mercato interno europeo per quanto concerne la raccolta e la distribuzione dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere dell'ingegno nonché la ripartizione di questi tra gli aventi diritto. La maggior parte dei commentatori ritiene che l'obiettivo, neanche tanto celato, della direttiva sia stato quello di eliminare i regimi di monopolio nel mercato della gestione dei diritti e raccolta dei proventi, ritenendoli illegittimi.

Dall'esame del Decreto Legislativo entrato in vigore pochi giorni fa, tuttavia, sembra che il Legislatore italiano non abbia ritenuto di aderire a tale posizione ed abbia invece mantenuta inalterata la disciplina dettata dall'art. 180 l.d.a.

Infatti, la Novella in commento non ha abrogato espressamente la disposizione del citato art. 180 l.d.a. che sancisce il monopolio della SIAE ("è riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori") ed ha fatto espressamente salvo quanto disposto dal citato art. 180 l.d.a. in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore (cfr. art. 4, 2 co., del D. Lgs.35/2017). È evidente, quindi, che la disposizione contenuta nella Novella "salvando"

l'art. 180 l.d.a., si riferisce anche al monopolio legale da essa riservato alla SIAE in tema di intermediazione di diritti d'autore.

In secondo luogo, a conferma della volontà del Legislatore di mantenere lo status attuale in materia, anche l'art. 8 del D.Lgs. 35/2017 stabilisce che il regime di libera concorrenza riguarda soltanto l'intermediazione dei diritti connessi e non invece i diritti d'autore. Infatti, detto articolo 8 si occupa soltanto dei requisiti che devono avere gli organismi di gestione collettiva – diversi dalla SIAE – che vogliono occuparsi della intermediazione *“dei diritti connessi al diritto d'autore”*; lasciando così intendere, conseguentemente, che detti organismi non possono occuparsi della intermediazione dei diritti d'autore diversi da quelli connessi.

D'altra parte, anche la relazione illustrativa al Decreto Legislativo precisa, prima, che *“dal punto di vista dei regimi di gestione dei diritti d'autore (monopolio) e dei diritti connessi (libera concorrenza) in vigore in Italia, il presente decreto non innova la previgente disciplina, non andando a modificarla”* e, poi, chiarisce e conferma espressamente che *“Rimangono perciò in vigore l'articolo 180 della legge n. 663/1941 e l'art. 39, comma 2 del D.L. n. 1/2012, mantenendo perciò, quanto ai regimi di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, il medesimo sistema attualmente in vigore in Italia”*.

Confermato, quindi, il monopolio della SIAE in materia di diritti d'autore, il Decreto prevede tuttavia delle importanti novità per quanto riguarda i diritti connessi.

3. I requisiti che devono possedere le società di intermediazione.

In primo luogo, il decreto dispone che le società che si occupano della intermediazione dei diritti connessi debbano possedere certi requisiti e siano soggette alla vigilanza dell'AGCom.

In particolare, dette società devono disporre dei seguenti requisiti:

- a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;
- b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;
- c) un'organizzazione societaria tale da prevedere i seguenti organi
 1. assemblea generale dei membri;

2. organo di amministrazione;
3. organo di sorveglianza;
4. organo di controllo contabile.

d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:

1. l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;
2. la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile;
3. la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.

Gli organismi di gestione collettiva, inoltre, devono svolgere la propria attività in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e soprattutto devono porre in essere l'attività di riscossione e gestione dei proventi dei diritti *“in base a criteri di diligenza”*. Detti proventi, poi, devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attività proprie degli organismi e dai relativi proventi, nonché dalle spese di gestione o da altre attività e non possono essere impiegati per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti.

4. Obblighi di trasparenza e informazione.

In secondo luogo, viene previsto l'obbligo di trasparenza e di informazione agli iscritti e al mercato in generale.

In particolare, la Sezione V del Capo II prevede che i titolari dei diritti gestiti siano dettagliatamente informati, almeno una volta l'anno, con apposito rapporto in ordine ai seguenti dati:

- a) i dati sull'identificazione del titolare dei diritti;
- b) i proventi attribuiti al titolare dei diritti;
- c) gli importi pagati dall'organismo di gestione collettiva al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

- d) il periodo in cui ha avuto luogo l'utilizzo per il quale sono stati attribuiti e pagati gli importi al titolare dei diritti salvo che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione da parte degli utilizzatori, non sia stato possibile per l'organismo di gestione collettiva fornire questa informazione;
- e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;
- f) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione, ivi incluse altre detrazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la prestazione di servizi sociali, culturali o educativi;
- g) i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al titolare di diritti per qualsiasi periodo.

Mentre, per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza verso il mercato, il Decreto Legislativo, stabilisce che gli organismi di gestione collettiva rendano pubbliche, pubblicandole anche sul loro sito internet, fra le altre informazioni, le «*politiche generali di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti*», non ché quelle relative alle spese di gestione, detrazioni e importi non distribuiti (art. 25).

5. Diritti e doveri dei titolari dei diritti.

Infine, il Decreto disciplina i diritti e doveri dei titolari dei diritti, i quali possono definirsi come qualsiasi persona o entità - diversa da un organismo di gestione collettiva - che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi.

Il Decreto stabilisce che, qualora i titolari di detti diritti ne affidino la gestione agli organismi di cui al D.Lgs. 35/17, devono indicare per iscritto quale sia il diritto e/o l'opera e/o il materiale protetto di cui si affida la gestione.

6. Conclusioni.

La Novella legislativa, quindi, non modifica l'esclusiva legale della SIAE sull'intermediazione dei diritti d'autore in Italia, tuttavia le nuove regole – da un lato – riconoscono la sussistenza di operatori di gestione indipendente (come ad. Soundreef) e – dall'altro lato – dovrebbero assicurare una maggiore correttezza e trasparenza nella gestione di detti diritti, sia per

quanto riguarda la SIAE nella gestione dei diritti d'autore sia per gli altri Organismi che intermediano i diritti connessi.

L'adeguamento, infatti, degli organismi di gestione collettiva e degli operatori di gestione indipendente che già operano nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, alle prescrizioni del Decreto sopra dettagliatamente esposte, sia dal punto di vista organizzativo che da quello gestionale, garantirà evidentemente maggiore chiarezza in materia.

Rimarrà, quindi, ancora irrisolto il nodo in ordine alla libertà degli autori di scegliere a chi affidare la rappresentanza dei propri diritti, se alla SIAE oppure agli organismi di gestione indipendente, i quali non è chiaro – secondo il Decreto – quale tipo di servizi siano legittimati a offrire sul territorio italiano. Ci si aspetta, quindi, battaglia innanzi alle Corti di merito italiane da parte delle società di gestione che si stanno affacciando nel nostro Paese.